



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 19/02/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 29 gennaio 2015, n. 24

L.R. 37/85 e s.m.i. art. 14. Proroga dell'autorizzazione, rilasciata con Determina del Responsabile n. 103/2007, prorogata con Determinazione del Dirigente n. 148 del 11-11-2010 e n. 507 del 17-12-2012, alla coltivazione della cava di calcare sita in località "Barba" del Comune di Lecce in catasto al foglio 192 part.IIa 105 e foglio 208 part.IIe 55, 56 e 7 parte, di ha 8.50.00. Ditta FICES S.p.A. con sede legale in Lecce alla Via Novoli Km. 4, casella postale 209.

L'anno 2015, addì 29 del mese di Gennaio, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs del 25-11-1996 n. 624;

VISTA la D.G.R. n. 538 del 09-05-2007 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTA la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1485 recante "Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del Settore Estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20-10-2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, recante "riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTO la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 371 del 17-11-2014, con la quale, delega, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 16 aprile 2007 n. 10, le funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 8 del 26-01-2015 sottoscritta da Funzionari istruttori dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

1. con nota del 17-12-2014, agli atti di questo Ufficio al prot. 13358 del 29-12-2014, la ditta FICES S.p.A., ha presentato istanza e documentazione probatoria, tendente ad ottenere la proroga dell'autorizzazione dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 14 della L. R. 37/85, per la cava di calcare in località "Barba" del Comune di Lecce, in catasto al foglio 192 part.IIa 105 e foglio 208 part.IIe 55, 56 e 7 parte, di ha 8.50.00, per anni due;

2. con Determina del Responsabile n. 103/2007, alla Ditta FICES S.p.A., veniva autorizzata la prosecuzione dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 37/85, nella cava di calcare sita in località "Barba", in catasto al foglio 192 part.IIa 105 e foglio 208 part.IIe 55, 56 e 7 parte, di ha 8.50.00, del Comune di Lecce, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 37/85, fino al 31-12-2010;

3. con Determinazione del Dirigente n. 148 del 11-11-2010, alla Ditta FICES S.p.A., veniva autorizzata la proroga alla coltivazione della cava sopra citata, fino al 31-12-2012;

4. con Atto Dirigenziale n. 507 del 17-12-2012, veniva autorizzata la proroga alla coltivazione della cava sopra citata, fino al 31-12-2014;

5. con nota agli atti di questo Ufficio al prot. 13358 del 29-12-2014, la Ditta FICES S.p.A., ha trasmesso la perizia giurata, registrata al Tribunale di Lecce in data 23-12-2014, con la quale l'esercente e il tecnico incaricato dichiarano che la cava, ubicata in località "Barba" del Comune di Lecce, in catasto al foglio 192 part.IIa 105 e foglio 208 part.IIe 55, 56 e 7 parte, di ha 8.50.00:

- Non ricade, neanche parzialmente, nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle Direttive 92/43/CE (Siti di Importanza Comunitaria - SIC e Zone di Conservazione Speciale - ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale - ZPS);

- Non ricade in aree protette regionali ex l.r. n.19/97 e statali ex legge 394/91;

- Non ricade in aree individuate dal al PUTT/P della Regione Puglia, approvato con Del. G.R. n. 1748 del 15.12.2000 come ambito esteso B;

- L'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella Carta Giacimentologica approvata con Delibera di G.R. n. 445 del 23-02-2010 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 44 del 08-03-2010;

- L'attività di coltivazione non ricade, neanche parzialmente, in area perimetrale a pericolosità idraulica, geomorfologica e che non interferiscono con reticolo idrografico come individuato dal PAI, in quanto l'A.d.B. della Puglia con nota del 01-02-2007, protocollo 0000996 ha comunicato che "su dette aree non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità con le NTA del Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale di questa Autorità con Delibera n. 39 del 30-11-2005;

- Dispone ancora, alla data odierna, di un giacimento da coltivare per un volume di mc 20.000;

- Il piano di coltivazione ed il piano di recupero sono rimasti immutati rispetto al provvedimento autorizzativo n. 148 del 11-11-2010;

- Per esaurire il giacimento residuo (volume 37.500) necessità di un periodo di tempo di mesi 24;

- Il piano quotato allegato alla presente è perfettamente corrispondente allo stato dei luoghi alla data del 31-3-2014;

6. con nota prot. 996 del 01-02-2007, l'Autorità di Bacino della Puglia, ha comunicato che su dette aree non sussistono al momento condizioni di incompatibilità con le N.T.A. del PAI approvato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 20-11-2005. "Si rappresenta tuttavia di verificare la presenza nel progetto di opportuni sistemi di drenaggio, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, direttamente insistenti sull'area di cava e/o provenienti dalla zone a monte della stessa. Si ritiene altresì importante evidenziare la necessità di verificare che la coltivazione della cava avvenga in modo da non intercettare una falda idrica sotterranea di non trascurabile estensione. Ove, malauguratamente ciò avvenga, si dovrà prescrivere alla ditta istante a provvedere a colmare lo scavo con materiale inerte dotato di porosità e conducibilità idraulica comparabile con quello della originaria roccia in posto, fino ad una quota superiore almeno metri 5 da quella della superficie piezometrica della predetta falda. La ditta deve garantire in fase di coltivazione il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere";

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima;

- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;

- La Ditta ha ottemperato alle prescrizioni di cui alle ordinanze nn. 2-3/2011 dell'Ing. Capo, come risulta dalla documentazione inviata dalla Ditta, agli atti di questo Ufficio al prot. n. 742 del 22-01-2015, di cui il funzionario istruttore ha preso visione e ha verificato l'esattezza;

- l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

### DETERMINA

1. Autorizzare la proroga, fino al 31-12-2016, dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare sita in località "Barba" del Comune di Lecce, alla Ditta FICES S.p.A., in catasto al foglio 192 part.lla 105 e foglio 208 part.lle 55, 56 e 7 parte, di ha 8.50.00;

2. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dalla Determina del Responsabile n. 103/2007, dalla Determinazione di proroga del Dirigente n. 148 del 11-11-2010 e n. 507 del 17-12-2012, che qui si intendono integralmente trascritti e della presente determina, o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia;

3. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. La ditta deve trasmettere al Servizio Ecologia Ufficio attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011;

b. Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di questo Ufficio a prot. n. 38/Min/Le/1170 del 14-11-2002;

c. La cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno - (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

d. Per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

e. Prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;

f. L'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;

g. Qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;

h. A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di EURO 170.000,00 (Centosettantamila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria

per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta a integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

i. Il presente provvedimento è valido fino al 31-12-2016, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;

j. La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

k. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;

l. Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:

- L'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;

- È fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;

m. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistica - ambientale, ecc.;

n. La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;

o. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

p. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

q. L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

r. Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:

- Deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc.);

- Deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

s. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

- sarà disponibile nella voce “Trasparenza degli Atti” del sito: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- sarà trasmesso in copia all’Assessore Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l’Attuazione delle Opere Pubbliche;
- sarà trasmesso in copia al Dirigente del Servizio Ecologia;
- sarà notificato in copia alla Ditta FICES S.p.A. con sede legale in Lecce alla Via Novoli Km. 4 casella postale 209 ed al Sindaco di Lecce;
- Il presente atto, composto da n° 8 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente Dell’Ufficio Attività Estrattive  
Ing. Angelo Lefons

---